



**PROVINCIA DI RIETI**  
IV SETTORE  
**ASSETTO DEL TERRITORIO**  
**VINCOLO IDROGEOLOGICO**



Prot.n° **ARTENZA** Provincia di Rieti 2012 Classif. VI 09

tit.n. **42607** del **04/10/2012**



Al Sig. Sindaco del Comune di  
TORRI IN SABINA  
Piazza Roma, 6  
02049 TORRI IN SABINA (RI)

E, p.c.  
Al Coordinamento Prov.le di Rieti  
del Corpo Forestale dello Stato  
Via Pennesi n° 2  
02100 - Rieti



**Oggetto:** Vincolo idrogeologico R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 art.21;  
Comune di Torri in Sabina (Rieti); Loc. Montoro;  
Istanza del Sig. Fortunati Giulio in qualità di proprietario;  
Dati catastali: Foglio n. 9, Particella n. 259;  
Movimento di terra da effettuare relativo al **"progetto per la realizzazione di un annesso agricolo a servizio di un fabbricato per civile abitazione"**

VISTA la normativa vigente con particolare riferimento a R.D.L. 30/12/1923 n.3267, R.D. 16/05/1926 n.1126, L.18/05/1989 n.183, D.L. 18/08/2000 n.267, D.G.R. 30/07/1996 n.6215, D.G.R. 29/07/1998 n.3888, D.G.R. 20/12/2002 n°1745, D.C.P. 30/11/1998 n.111, L.R. 11/12/1998 n.53, L.R. n.39/2002, Reg. di attuazione art. 36 L.R. 28/10/2002 n.39;

TENUTO CONTO della documentazione tecnica allegata all'istanza, comprendente: relazione tecnica; elaborato grafico (con stralcio catastale in sc.1: 2000, piante, prospetti e sezioni); documentazione fotografica e stralcio C.T.R in sc.1:10.000; scheda notizie; relazione geologica;

TENUTO CONTO dell'istruttoria tecnica, del relativo sopralluogo effettuato il giorno 12/09/12 e del parere formulato dal Geologo Giuliano De Angelis consulente della scrivente Amministrazione, relativo all'istanza richiamata in oggetto e considerato che la tipologia dell'intervento ricade in Tabella "A" di cui alla D.G.R. 6215/96 con procedura art. 21 del R.D. 1126/26;

Si concede al Sig. Fortunati Giulio in qualità di proprietario e residente in Via Nansen n° 22, 00154 Roma (RM);

**NULLA OSTA**

ai soli fini del vincolo idrogeologico per movimento di terra da effettuare in Comune di Torri in Sabina (RI), Foglio n. 9, Particella n. 259, relativo al **"progetto per la realizzazione di un annesso agricolo a servizio di un fabbricato per civile abitazione"** nel terreno ubicato in Loc. Montoro, a condizione che vengano rispettate ed eseguite le seguenti prescrizioni :

- preso atto della possibilità edificatoria dell'opera in esame nel rispetto della strumentazione urbanistica e delle attuali norme tecniche vigenti, dopo relativa pubblicazione all'Albo di competenza e verifica del responsabile dello sportello unico per l'edilizia del Comune in

oggetto, a cui, comunque, si rimanda per tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni gravanti sull'area e che sarà cura dell'interessato acquisire;

- visto la relativa relazione geologica allegata a firma del Dott. Geol. David Simoncelli, nella quale si dichiara, sotto la propria responsabilità, che "le osservazioni e le indagini compiute, hanno evidenziato le discrete condizioni geomorfologiche del terreno in questione" (vedi paragrafo "Lineamenti morfologici e geolitologici"), e da cui si evince la compatibilità dei lavori con la natura dei luoghi esaminati;

- dato che, inoltre, la zona esaminata, come si evince anche dalla Carta Inventario delle frane nel territorio della Regione Lazio e dal P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico relativo al bacino del Fiume Tevere), non ricade, al momento, tra le aree segnalate soprattutto per quel che concerne la presenza di dissesti;

- per quanto di stretta competenza, si potrà dare seguito all'iter dell'istanza in oggetto, evitando il più possibile l'esecuzione di tagli sconsiderati, al momento degli scavi per la messa in posto delle nuove fondazioni, e di salvaguardare l'equilibrio di stabilità attualmente presente in tutta la fascia interessata e nelle sue zone limitrofe.

- Tutti i relativi movimenti terra, siano circoscritti al minimo indispensabile, senza accumuli scriteriati o abbandoni del materiale di risulta in zone lontane dal sito, al fine di ridurre il più possibile il rischio dei sovraccarichi, e dovrà essere trattato secondo quanto previsto dalle più specifiche norme in materia.

- Considerato, inoltre, il rischio sismico del territorio comunale esaminato, il Nulla Osta in oggetto rimane come sempre vincolato anche a quello di tutti gli altri soggetti preposti al controllo, che dovranno valutare la necessità, qualora si ritenesse opportuno prima dell'apertura del cantiere, di ulteriori indagini o prescrizioni, soprattutto per ciò che attiene alla parte delle verifiche geotecniche sulle fondazioni (D.M. 14/01/2008) ed al programma di analisi in situ (Regolamento Regionale n° 2 del del 07/02/2012).

- Siano presi tutti gli accorgimenti tecnico-idraulici più consoni, anche temporanei, purché venga garantita ed assestata ogni superficie nuda che eventualmente si venisse a creare, secondo le caratteristiche dei litotipi in posto, al fine di minimizzare ogni genere di potenziale dissesto che si potrebbe verificare sia a monte che a valle dell'intervento.

- Il nuovo fabbricato sia dotato di un adeguato sistema di smaltimento idrico, sia delle acque chiare che di quelle scure, senza che si possano verificare fenomeni di ristagno e impaludamenti nell'area esaminata o deflussi incontrollati anche nelle zone adiacenti.

- L'attuale regime di scorrimento delle acque meteoriche, non dovrà essere modificato.

- Siano eseguiti tutti i lavori necessari, adeguatamente segnalati, nel rispetto delle più elementari norme di sicurezza per gli operatori di cantiere, come descritti negli elaborati di progetto e senza ulteriori interventi non previsti, senza prima le dovute autorizzazioni.

#### di carattere generale

- Siano prese in considerazione tutte le opere e gli opportuni accorgimenti atti a garantire la stabilità del suolo, un'ottimale smaltimento idrico e la prevenzione di qualsiasi potenziale forma di dissesto o di danneggiamento di carattere ambientale.

- Per l'opera in questione, oltre al Reg. Regionale n. 2 del 07/02/2012 ed al D.L. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, si richiamano le norme tecniche vigenti e le circolari applicative, con particolare riferimento a DM LL PP 11 Marzo 1988, Circ. LL PP 24 Settembre 1988 n. 30483, DM LL PP 16 Gennaio 1996, Legge 64/74 e successive modificazioni ed integrazioni, O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003, DGR n. 766 del 01/08/2003, O.P.C.M. n° 3519 del 28/04/2006, la DGR n. 387 del 22/05/2009 sulla riclassificazione sismica del territorio regionale, nonché il D.M. 14/01/2008 e Circ. n° 617 del 02/02/2009.

- Qualora necessario, durante e successivamente lo sviluppo dei lavori si dovessero ravvisare situazioni di turbativa all'ambiente, per ciò che attiene l'assetto idrogeologico, l'interessato dovrà realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo che gli verranno imposte.

- L'interessato sarà ritenuto responsabile di ogni inadempimento a quanto prescritto e di tutti i danni che, a seguito dei lavori predetti, derivino all'assetto idrogeologico del territorio.

La presente autorizzazione ha validità triennale ai fini dell'inizio dei lavori a far data dal rilascio del provvedimento di autorizzazione finale da parte del Comune (D.G.R. 13/12), ferme restando le condizioni idrogeologiche, ambientali e il quadro normativo in essere al momento del rilascio.

Entro tale periodo il titolare deve iniziare i lavori. Una volta iniziati i lavori, l'autorizzazione mantiene validità sino al compimento degli stessi secondo il progetto assentito.

In caso di mancato inizio dei lavori nel periodo sopra indicato, la presente autorizzazione perde di efficacia, e il richiedente dovrà produrre nuova istanza.

Il Comune di **TORRI IN SABINA** dovrà accertare se il progetto è conforme alle norme tecniche e di attuazione dello Strumento Urbanistico vigente. La presente autorizzazione non si intende valida e vigente in assenza di detta conformità.

Il Comune deve verificare se l'intervento o l'opera oggetto del presente provvedimento ricade all'interno del territorio dell'area protetta e in caso affermativo e prima del rilascio della relativa concessione, deve acquisire il nulla osta preventivo prescritto a norma dell'art.13 della L. 394/91 ovvero dell'art. 28 della L.R. 29/97. La presente autorizzazione non si intende valida e vigente in assenza di detto nulla osta preventivo.

Il Comune di **TORRI IN SABINA** pubblicherà per 15 giorni all'Albo Pretorio il presente provvedimento (la documentazione tecnica citata in premessa e vistata dal Dirigente Responsabile competente, resta a disposizione degli interessati durante la pubblicazione).

Dopo 15 giorni, in assenza di osservazioni il Comune provvederà a notificare:

- al richiedente l'autorizzazione e la documentazione tecnica;
- al Coordinamento Provinciale di Rieti del C.F.S. esclusivamente il nulla osta di avvenuta pubblicazione.

Le eventuali osservazioni saranno inoltrate per le successive determinazioni al Settore IV dell'Amministrazione Provinciale di Rieti.

Il controllo sull'osservanza delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento è affidato al Coordinamento Provinciale di Rieti del Corpo Forestale dello Stato, il quale potrà, in fase esecutiva e in caso di situazioni non prevedibili e per quanto di sua competenza, integrare le prescrizioni di cui sopra.

L'interessato dovrà comunicare al Coordinamento Provinciale la data di inizio dei lavori, con lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima dell'inizio degli stessi.

L'interessato dovrà altresì comunicare, con lettera raccomandata, al Settore IV dell'Amministrazione Provinciale di Rieti sia l'inizio che la fine dei lavori.

Il presente provvedimento non pregiudica gli eventuali diritti di terzi.

Sarà cura dell'interessato acquisire le autorizzazioni relative ad eventuali altri vincoli gravanti sull'area in oggetto.

Contro il presente provvedimento è esperibile, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, entro centoventi, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE  
(Arch. Pellegrino BOSCO)

